



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 settembre 2014  
(OR. en)

13015/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0225 (NLE)**

---

UD 204  
CID 2  
TRANS 415

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, in merito alla proposta  
di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale  
di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, è stata approvata a nome della Comunità economica europea mediante regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978<sup>1</sup>, ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983<sup>2</sup>.
- (2) È stata pubblicata, come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009<sup>3</sup>, una versione consolidata della convenzione TIR, conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicandone la data di entrata in vigore.
- (3) Sono state concordate varie modifiche alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (convenzione SA). Il 1° gennaio 2012 tali modifiche sono entrate in vigore per tutte le parti contraenti della convenzione SA. Le modifiche rendono necessario modificare il modello di carnet TIR e un riferimento nella nota esplicativa.

---

<sup>1</sup> GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

<sup>3</sup> GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.

- (4) A seguito dell'introduzione dell'applicazione online+ della banca dati TIR internazionale (ITDB) - un repertorio internazionale di informazioni relative a tutte le persone autorizzate dalle parti contraenti ad utilizzare la procedura TIR - il comitato amministrativo della convenzione TIR ("comitato amministrativo") ha deciso che l'utilizzo dell'ITDB online+ per comunicare i dati richiesti dalla normativa sugli operatori TIR autorizzati all'ITDB rende superfluo l'invio di tali dati in altra forma, ad esempio, su carta o per via elettronica. Per precisare tale principio nel testo della convenzione TIR, il comitato amministrativo ha auspicato l'introduzione di due nuove note esplicative. È proposta una nota esplicativa analoga in merito alla trasmissione dei dati sulle esclusioni alla commissione esecutiva TIR.
- (5) In seguito alla discussione della commissione esecutiva TIR sui requisiti professionali per la nomina dei suoi membri, nonché per l'elezione dei membri supplenti presso detta commissione, comprendente considerazioni sulle modalità per modificare l'attuale regolamento interno, la commissione esecutiva TIR ha trasmesso al comitato amministrativo le proposte per due nuove note esplicative. La prima proposta di nota esplicativa è volta a definire i requisiti professionali dei potenziali membri della commissione esecutiva TIR, onde indicare alle parti contraenti il miglior modo per procedere alla nomina di un candidato. La seconda nuova nota esplicativa raccomanda la prassi da seguire in caso di dimissioni di un membro della commissione esecutiva TIR o di sua impossibilità a portare a termine il mandato. Inoltre dà al comitato amministrativo la possibilità di decidere se si svolgeranno elezioni suppletive. Le modifiche al regolamento interno della commissione esecutiva TIR sono state adottate nel corso della 49<sup>a</sup> e della 50<sup>a</sup> sessione.

- (6) La modifica dell'allegato 9, parte I, della convenzione TIR è entrata in vigore il 1° gennaio 2012<sup>1</sup> e ha introdotto, tra l'altro, un nuovo obbligo che impone alle associazioni nazionali di comunicare alla commissione esecutiva TIR i prezzi dei carnet TIR. Il termine per adempiere a tale obbligo non è stato, tuttavia, precisato. La modifica proposta preciserrebbe tale termine.
- (7) Nel corso della 57a e della 58a sessione, tenutesi nel febbraio 2014, il comitato amministrativo ha adottato le modifiche proposte alla convenzione TIR, con riserva dell'espletamento delle procedure interne dell'Unione.
- (8) È opportuno, pertanto, stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle proposte di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 66 del 6.3.2012, pag. 1.

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sui progetti di modifica acclusi alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato amministrativo della convenzione TIR possono concordare modifiche minori ai progetti di modifica senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

### *Articolo 2*

La Commissione pubblica le modifiche alla convenzione TIR, una volta adottate, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicandone la data di entrata in vigore.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## **ALLEGATO**

### **Allegato 1, pagina 11, punto 5)**

Sostituire il codice SA: 24.03.10 con il codice SA: 24.03.11 e 24.03.19  
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35)

### **Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3, punto 5)**

Sostituire il codice SA: 24.03.10 con il codice SA: 24.03.11 e 24.03.19  
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 35)

### **Allegato 6, nota esplicativa 0.38.2**

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 38, paragrafo 2, come segue:

#### **Nota esplicativa relativa al paragrafo 2**

0.38.2 L'obbligo giuridico di notificare alla commissione esecutiva TIR che una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalla fruizione della convenzione si ritiene adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115, paragrafo 43)

### **Allegato 6, nuova nota esplicativa 8.9.1.**

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 8, articolo 9, paragrafo 1 come segue:

8.9.1 I membri della commissione esecutiva TIR hanno competenza ed esperienza nell'applicazione delle procedure doganali, particolarmente per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della commissione esecutiva sono nominati dai rispettivi governi o organizzazioni che sono parti contraenti della convenzione. Devono rappresentare gli interessi delle parti contraenti della convenzione e non gli interessi particolari di un governo o di un'organizzazione. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29)

### **Allegato 6, nuova nota esplicativa 8.9.2**

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 8, articolo 9, paragrafo 2 come segue:

8.9.2 Qualora un membro della commissione esecutiva TIR si dimetta prima della fine del mandato, il comitato amministrativo può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della commissione esecutiva TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l'amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la commissione esecutiva TIR e il segretariato TIR. In tal caso il comitato amministrativo può eleggere un membro supplente per la parte rimanente del mandato. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, paragrafo 29)



#### **Allegato 6, nota esplicativa 9.II.4**

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 4, come segue:

##### Nota esplicativa relativa al paragrafo 4

9.II.4 Gli obblighi fissati dalla normativa per la trasmissione dei dati, di cui al paragrafo 4, si ritengono adempiuti qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30)

#### **Allegato 6, nota esplicativa 9.II.5**

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 5, come segue:

##### Nota esplicativa relativa al paragrafo 5

9.II.5 La nota esplicativa 9.II.4 si applica *mutatis mutandis* al paragrafo 5.  
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, paragrafo 30)

#### **Allegato 9, parte I, paragrafo 3, punto vi)**

Sostituire il testo attuale con il seguente:

"vi) comunicare ogni anno, entro il 1° marzo, alla commissione esecutiva TIR il prezzo di ciascun tipo di carnet TIR da essa rilasciato;"